SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 85

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1997, n. 96.

Norme in materia di circolazione monetaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

Art. 2.

Emissione della banconota da lire cinquecentomila

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

Art. 3.

Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

Art. 5.

Convenzioni

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2106):

Presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio (CIAMPI) il 2 agosto 1996.

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 9 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla V commissione l'11, 19, 25 settembre 1996 ed approvato il 2 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 9 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1451):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 23 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 6, 13 novembre 1996 e approvato il 5 febbraio 1997.

Relazione scritta presentata il 14 febbraio 1997 (atto n. 1451/*A* - relatore sen. MONTAGNA).

Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 1997.

97G0128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire dodicimiladuecentosessantunomiliarditrecentottantacinquemilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1997, a quella n. 6, di scadenza 1° luglio 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, collocata sul margine sinistro della parte centrale, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D. P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotto in calcografia l'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una sottile cornice in stile dell'epoca, che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036766» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995, n. 551 e D.M. 24 giugno 1996 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,40 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1996 - Roma, 1° luglio 1996;

seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 815010 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° luglio 1996/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 dicembre 1995 n. 551 e D.M. 24 giugno 1996 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036766», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra indicante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,25% - 1° luglio 1996/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta:bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente generale: GRILLI

97A2794

DECRETO 3 aprile 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1997 e scadenza 1° ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di lire 21.250 miliardi;

n. 594373 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di lire 16.811.945 milioni;

n. 786758 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sottoscritti per l'importo di lire 15.652.695 milioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1997 e scadenza 1° ottobre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse è accertato nella misura del 4,00% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1997:

CCT settennali 1° aprile 1995, in circolazione per L. 21.250.000.000.000, cedola n. 5;

CCT settennali 1° ottobre 1995, in circolazione per L. 16.811.945.000.000, cedola n. 4;

CCT settennali 1° aprile 1996, in circolazione per L. 15.652.695.000.000, cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.148.585.600.000 così ripartite:

L. 850.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

L. 672.477.800.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

L. 626.107.800.000 per i CCT settennali 1° aprile 1996,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il direttore generale: PAOLILLO

97A2864

DECRETO 3 aprile 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1991, 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1997 e scadenza 1° novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348574/238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimeno 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1997 e scadenza 1° novembre 1997.

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1997, è determinato nella misura del 3,90%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° novembre 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° maggio 1992, in circolazione per lire 10.000 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° novembre 1992, in circolazione per lire 9.000 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° maggio 1993, in circolazione per lire 4.000 miliardi, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.638.000.000.000 così ripartite:

L. 370.500.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 370.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 390.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 351.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 156.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il direttore generale: PAOLILLO

97A2863

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/10/97 del 6 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 3 marzo 1997 (dalle ore 8 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 3 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2795

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 627/97 del 5 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 5 marzo 1997 (dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15) per agitazione del personale proclamata dalle organizzazioni sindacali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 5 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2796

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Siracusa della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, della commissione tributaria provinciale di Siracusa e dell'ufficio imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Siracusa della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, della commissione tributaria provinciale di Siracusa e dell'ufficio imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto è accertato nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2797

DECRETO 24 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, della commissione tributaria provinciale e dell'ufficio del registro di Enna nei giorni 3 e 4 marzo 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, della commissione tributaria provinciale e dell'ufficio del registro di Enna è accertato nei gioirni 3 e 4 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2798

DECRETO 2 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/13/97 del 15 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 18 marzo 1997 (dalle ore 14 alle ore 16) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rimini in data 18 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 giugno 1994 - serie generale - n. 147, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in fisica;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, nella riunione del 7 febbraio 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa Università, nella riunione del 17 dicembre 1996;

Decreta:

La tabella «F» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno è così modificata ed integrata:

Tab. F - Art. 1.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:

Chimica
Fisica
Informatica
Matematica
Scienze biologiche (sede di Benevento)
Scienze geologiche (sede di Benevento)

ed i diplomi universitari in:

Informatica
Matematica
Scienza dei materiali
Metodologie fisiche

Tab. F - Art. 7.

Corso di laurea in fisica

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, e in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno.

Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed all'analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 8.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza della lingua inglese.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Tab. F - Art. 8.

Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportate nell'art. 7) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati all'art. 10.

Tab. F - Art. 9.

A) FORMAZIONE DI BASE

Area formativa 1 - Matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori

A01C - *Geometria*
Geometria algebrica
Geometria combinatoria
Geometria descrittiva
Geometria differenziale
Geometria e algebra
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica discreta
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

A02A - *Analisi matematica*
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A03X - *Fisica matematica*
Biomatematica
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematica applicata
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

Area formativa 2 - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e di dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica, della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in

B01A - *Fisica generale*
Acquisizione ed analisi di dati della fisica acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale

Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

n. 3 di esperimentazioni in

B01A - *Fisica generale*
Acquisizione ed analisi di dati della fisica acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

B03X - *Struttura della materia*
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semi conduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

B04X - *Fisica nucleare e subnucleare*
Astrofisica nucleare e subnucleare
Esperimentazioni di fisica
Fisica degli acceleratori
Fisica dei neutroni
Fisica dei reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica nucleare
Fisica subnucleare
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare
Misure nucleari
Metodi sperimentali della fisica subnucleare
Radioattività
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Teoria delle forze nucleari
Teoria delle interazioni subnucleari
Teoria della struttura nucleare

n. 2 in

B02A - *Fisica teorica*
Elettrodinamica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica teorica
Istituzioni di fisica teorica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Onde elettromagnetiche
Relatività
Teoria dei campi
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi a molti corpi
Teoria della gravitazione
Teoria delle interazioni fondamentali
Teorie quantistiche

B02B - *Metodi matematici della fisica*
Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
Fisica dei sistemi non lineari
Fisica numerica
Metodi computazionali della fisica
Metodi matematici dell'astronomia
Metodi matematici della fisica
Metodi probabilistici della fisica
Tecniche di calcolo della fisica teorica

n. 1 in

B03X - *Struttura della materia*
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser

Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

B04X - *Fisica nucleare e subnucleare*
Astrofisica nucleare e subnucleare
Esperimentazioni di fisica
Fisica degli acceleratori
Fisica dei neutroni
Fisica dei reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica nucleare
Fisica subnucleare
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare
Misure nucleari
Metodi sperimentali della fisica subnucleare
Radioattività
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Teoria delle forze nucleari
Teoria delle interazioni subnucleari
Teoria della struttura nucleare

Area formativa 3 - Chimica

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore

C03X - *Chimica generale ed inorganica*
Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire al consiglio di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base di motivazioni culturali e se le risorse disponibili lo permettono, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

Tab. F - Art. 10.

B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono:

indirizzo teorico-generale
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare
indirizzo di fisica della materia
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio
indirizzo di fisica dei biosistemi
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente
indirizzo elettronico-cibernetico

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, all'attività di ricerca in fisica teorica e alle conoscenze

di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia e dell'astrofisica.

Gli ultimi tre indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:

conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;

conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;

conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata.

Tab. F - Art. 11.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

Primo anno

B01A Fisica generale I

B01A Esperimentazione di fisica I

B02A Analisi matematica I

A01C Geometria

Secondo anno

B01A Fisica generale II

B01A Esperimentazioni di fisica II

B02A Analisi matematica II

C03X Chimica generale ed inorganica

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica

Terzo anno

B02B Metodi matematici della fisica

B02A Istituzioni di fisica teorica

B01A Esperimentazioni di fisica III

B03X Struttura della materia

B04X Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare

I corsi, differenziati per i vari indirizzi, al IV anno sono i seguenti:

Indirizzo teorico-generale

B02A Fisica teorica

Annuale a scelta tra:

B02A meccanica statistica

B02A Relatività

B02A Teoria dei campi

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica nucleare o subnucleare

B02A Teoria delle interazioni fondamentali

B04X Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica della materia

B03X Fisica dello stato solido

B03X Laboratorio di fisica della materia

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

B05X Astrofisica

Relatività (fisica della gravitazione e cosmologia)

Annuale a scelta tra:

Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare

Teoria delle interazioni fondamentali

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica dei biosistemi

B01B Biofisica

B03X Biomateriali

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente

D04A Geofisica

Laboratorio di fisica terrestre

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Indirizzo elettronico-cibernetico

K05C Teoria dell'informazione

K05C Laboratorio di cibernetica

Annuale a scelta

Semestrale a scelta

Semestrale a scelta

Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Gli insegnamenti opzionali saranno scelti, a cura dello studente, fra quelli indicati nei sottoelencati settori:

A01A - *Logica matematica*

Istituzioni di logica matematica

Logica matematica

Teoria degli insiemi

Teoria dei modelli

Teoria della ricorsività

A01B - *Algebra*
Algebra
Algebra superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Istituzioni di matematiche
Matematica discreta
Matematica
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi

A01D - *Matematiche complementari*
Didattica della matematica
Fondamenti della matematica
Istituzioni di matematiche
Matematica
Matematiche complementari
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Storia delle matematiche
Storia dell'insegnamento della matematica

A02B - *Probabilità e statistica matematica*
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche
Matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

A04A - *Analisi numerica*
Analisi numerica
Biomatematica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica
Matematica applicata
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa*
Grafi e reti di flusso
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per la logistica
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Ottimizzazione combinatoria
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi

B01C - *Didattica e storia della fisica*
Complementi di fisica
Didattica dell'astronomia
Didattica della fisica
Fondamenti della fisica
Metodologie della fisica
Preparazioni di esperienze didattiche
Storia dell'astronomia
Storia della fisica

D02B - *Geologia applicata*
Esplorazione geologica del sottosuolo
Geologia applicata
Geologia applicata alle aree sismiche
Geologia applicata alla difesa del suolo
Geologia applicata alla difesa ambientale
Geologia applicata all'ambiente marino
Geologia applicata alla pianificazione territoriale
Geologia tecnica
Geomorfologia e instabilità dei versanti
Geopedologia
Idrogeologia
Idrogeologia applicata
Laboratorio di geopedologia
Materiali naturali da costruzione
Rilevamento geologico-tecnico

D04B - *Geofisica applicata*
Carotaggi geofisici
Geofisica ambientale

Geofisica applicata
Geofisica di produzione
Geofisica marina
Geofisica mineraria
Geofisica nucleare
Prospezioni geofisiche
Sismica applicata
Sismologia applicata
Trattamento dei segnali geofisici

D04C - *Oceonografia, fisica dell'atmosfera e navigazione*

Climatologia e meteorologia
Fisica dell'ambiente
Fisica della terra fluida
Fisica dell'atmosfera
Fisica terrestre
Geodesia ed idrografia
Laboratorio di fisica dell'ambiente
Laboratorio di fisica terrestre
Laboratorio di strumentazione oceanografica
Meteorologia
Misure oceanografiche
Navigazione
Oceanografia
Oceanografia costiera
Oceanografia fisica
Telerilevamento dell'atmosfera

I14A - *Scienza e tecnologia dei materiali*

Analisi strumentale e controllo dei materiali
Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali
Corrosione e protezione dei materiali
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali
Scienza e tecnologia dei materiali ceramici
Scienza e tecnologia dei materiali compositi
Scienza e tecnologia dei materiali elettrici
Scienza e tecnologia dei materiali nucleari
Scienza e tecnologia dei vetri
Tecnologia dei materiali e chimica applicata
Tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente
Tecnologie di chimica applicata

I14B - *Materiali macromolecolari*

Applicazioni dei materiali macromolecolari
Chimica macromolecolare
Ingegneria dei materiali macromolecolari
Materiali polimerici
Materie plastiche
Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre
Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri
Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica
Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
Struttura dei materiali macromolecolari
Tecnologia dei polimeri

K01X - *Elettronica*

Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici
Architettura dei sistemi integrati
Circuiti integrati a microonde
Dispositivi elettronici
Elaborazione elettronica di segnali e immagini
Elettronica
Elettronica biomedica
Elettronica dei sistemi digitali
Elettronica delle microonde
Elettronica delle telecomunicazioni
Elettronica dello stato solido
Elettronica di potenza
Elettronica industriale
Elettronica nucleare
Fotonica
Microelettronica
Optoelettronica
Progettazione automatica di circuiti elettronici
Sensori e rilevatori
Strumentazione e misure elettroniche
Tecnologie e materiali per l'elettronica
Teoria dei circuiti elettronici

K03X - *Telecomunicazioni*

Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
Comunicazioni con mezzi mobili
Comunicazioni elettriche
Comunicazioni ottiche
Elaborazione e trasmissione delle immagini
Elaborazione numerica dei segnali
Reti di telecomunicazioni
Sistemi a microonde per telecomunicazioni
Sistemi di commutazione
Sistemi di radiocomunicazione
Sistemi di telecomunicazione
Sistemi di telerilevamento
Telematica
Teoria dei fenomeni aleatori
Teoria dei segnali
Teoria dell'informazione e codici
Teoria e tecnica radar
Teoria e tecniche del riconoscimento
Trasmissione numerica

K05B - *Informatica*

Algoritmi e strutture dati

Architettura degli elaboratori

Basi di dati e sistemi informativi

Fondamenti dell'informatica

Informatica applicata

Informatica generale

Informatica teorica

Ingegneria del software

Intelligenza artificiale

Interazione uomo-macchina

Laboratorio di informatica

Linguaggi di programmazione

Metodi formali dell'informatica

Programmazione

Sistemi di elaborazione dell'informazione

Sistemi operativi

K10X - *Misure elettriche ed elettroniche*

Affidabilità e controllo di qualità

Elaborazione di segnali e di informazioni di misura

Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica

Misure a iperfrequenze

Misure di compatibilità elettromagnetica

Misure e collaudo di macchine ed impianti elettrici

Misure elettriche

Misure elettroniche

Misure in alta tensione

Misure per l'automazione e la produzione industriale

Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi

Misure su sistemi di trasmissione e telemisure

Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura

Sensori e trasduttori

Strumentazione elettronica di misura

Tab F - Art. 12.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente, oltre ad aver superato tutti gli esami previsti per il corso di laurea in fisica, deve presentare una tesi scritta, approvata dal professore relatore, su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi scritta e nell'esposizione e nel commento di una o più memorie della letteratura scientifica (tesina).

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica indipendentemente dall'indirizzo scelto del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Fisciano, 6 marzo 1997

Il rettore: DONSÌ

97A2388

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e la laringoiatria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di quattro per ogni anno di corso per un totale di sedici. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica.

B - Area di semeiotica generale e strumentale di metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico, lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F15A otorinolaringoiatria, F15B audiologia, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A anatomia patologica, F15A otorinolaringoiatria, F08A chirurgia generale.

D - Area di otorinolaringoiatria.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatria.

Settori: F15A otorinolaringoiatria, F08A chirurgia generale, F13C chirurgia maxillofacciale.

E - Area di anestesiologia e valutazione critica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F15A otorinolarigoiatria, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato una annualità di chirurgia generale;

aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificati:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2695

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in psichiatria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in psichiatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in psichiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di trentadue. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di neuropsichiatria.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.

Obiettivo: conoscenze delle anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici.

Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche.

Conoscenze dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria.

Conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico.

Conoscenza della classe di appartenenza dello spettro d'azione dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci.

Conoscenza delle altre terapie biologiche.

Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, F11A psichiatria, F11B neurologia, E05B biochimica clinica, F03X genetica medica, F07E endocrinologia, F01X statistica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B - Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie deve essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attreaverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settore: F11A psichiatria.

C - Area di psichiatria clinica.

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento.

Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A psichiatria, E07X farmacologia.

D - Area di psicoterapia.

Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settori: F11A psichiatria.

E - Area di psichiatria sociale.

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale, dei principi di igiene mentale, degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F22B medicina legale, F11A psichiatria, F16B medicina fisica e riabilitativa.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi,

curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;

aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;

aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;

aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamenti;

aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;

aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;

aver affrontato problemi di psichiatrica forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre su quelle indicate):

a) psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, integrazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);

b) riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

c) psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche realtive alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'esperienza delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra;

d) medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze, aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbilità psichiatrica delle tossicodipendenze;

e) psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;

f) psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale;

g) psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologie internistiche o chirurgiche e distrurbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e di collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica realtivamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione realtiva al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2696

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1997.

Riordino della scuola di specializzazione in oftalmologia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 23 gennaio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in oftalmologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'oftalmologia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ogni anno di corso per un totale di ventiquattro. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica oculistica.

Art. 7.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - Morfologia normale e patologia oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori: E09A anatomia umana, F03X genetica medica, F06A anatomia patologica, F14X malattie dell'apparato visivo.

B - Fisiopatologia della visione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F14X malattie dell'apparato visivo.

C - Semeiotica oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settore: F14X malattie dell'apparato visivo.

D - Patologia e clinica oculare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica del bambino, piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.

Settori: F14X malattie apparato visivo, F12B neurochirurgia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

E - Chirurgia oftalmica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori: F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando, deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici e specialistici, come di seguito specificato:

1) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag Argon laser;

7) aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 marzo 1997

Il rettore

97A2697

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 1° aprile 1997, n. **238 PCM/GA237/2.**

Criteri generali di applicazione della normativa sugli incentivi alla produzione cinematografica.

1. Con il presente atto si intendono fornire criteri generali per l'applicazione dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha sostituito l'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia».

2. *La previsione legislativa e l'ambito di applicazione.*

L'art. 7, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituto dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153, nel prevedere «incentivi alla produzione», dispone l'erogazione «a favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8 ..... (di) un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE».

Dalla lettura della disposizione consegue:

a) soggetto beneficiario del contributo è il produttore del film; conseguentemente, è il produttore l'unico soggetto legittimato ad inoltrare la domanda all'amministrazione per la concessione del contributo;

b) oggetto del contributo sono i film lungometraggi di produzione nazionale (art. 4, comma 4), i film lungometraggi di interesse culturale nazionale (art. 4, comma 5), i film lungometraggi di animazione (art. 4, comma 6) ed infine i film in coproduzione o compartecipazione (art. 4, comma 8);

c) la misura del contributo, definita nella quota fissa del 13 per cento, è determinata con riferimento all'«introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato»; di conseguenza, la somma di comparazione, sulla quale applicare l'aliquota del 13 per cento, è rappresentata dal totale degli incassi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, per la durata di due anni dalla prima proiezione.

È del tutto evidente che il periodo di due anni rappresenta un limite massimo ai fini del meccanismo di

quantificazione e non un dovere di proiezione per la durata di due anni. Viceversa, pur non essendo previsto un periodo minimo di proiezione nelle sale per accedere al contributo, è comunque indispensabile che vi sia, comunque, la proiezione pubblica.

3. *Natura e finalità del contributo.*

L'art. 7 della legge n. 1213 del 1965 definisce come «contributo» la somma da erogarsi in favore di determinate opere filmiche proiettate in pubblico.

Ciò significa che tale somma, per sua natura ed in considerazione delle finalità cui è rivolta, non costituisce «provento» del film medesimo, ai fini delle altre disposizioni sul cinema e segnatamente di quelle di cui alla legge n. 1213 del 1965 ed al decreto-legge n. 26 del 1994.

Il «contributo» in oggetto, peraltro, non costituisce una mera elargizione in favore di determinate categorie di beneficiari, ma è dalla legge finalizzato a scopi, la cui realizzazione deve intendersi sorretta da un pubblico interesse. Tali scopi vanno individuati, in primo luogo, nell'«ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica» e, in secondo luogo, nel «reinvestimento ...... nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale».

Quanto sin qui affermato comporta:

a) il contributo, poiché è finalizzato a scopi ben definiti dalla legge, è soggetto ad una limitata disponibilità da parte del soggetto beneficiario, il quale non può prescindere dalla sua utilizzazione per le finalità dalla legge stessa previste. In tale contesto, ad esempio, una sua cessione, sia successiva alla erogazione, sia preventiva, frustrerebbe, a tutta evidenza, le stesse possibilità di conseguire le finalità per le quali esso è erogato;

b) i fini previsti dall'art. 7 non sono previsti in forma alternativa, ma sono individuati dalla legge secondo un ordine di priorità, per cui è da escludere che il produttore beneficiario abbia la facoltà di scelta in ordine ai medesimi. È, infatti, prevista la destinazione delle somme in primo luogo («prioritariamente») all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e, solo nel caso in cui i proventi derivanti dal film siano stati di per sé sufficienti, in tutto o in parte, a fronteggiare l'ammortamento dei mutui, il contributo erogato (per intero nella prima ipotesi, per la parte residua nella seconda) sarà necessariamente destinato al reinvestimento.

4. *Definizione temporale del contributo.*

Il comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 1213 del 1965, nel definire la misura del contributo da erogarsi ai produttori dei film ivi specificati, fa riferimento agli «spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico».

Tale riferimento, oltre a costituire uno dei fattori di determinazione della misura del contributo, concorre anche ad individuare il *dies a quo* a partire dal quale l'amministrazione può procedere alla erogazione, in presenza dei presupposti di legge; momento che va, quindi, individuato alla scadenza del termine di due anni, decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

Di conseguenza, è solo da tale data che il produttore potrà inoltrare domanda al Dipartimento dello spettacolo per la erogazione del contributo, offrendo la necessaria documentazione, non sorgendo prima della scadenza biennale suddetta alcun dovere di erogazione verso il soggetto potenzialmente beneficiario.

Il riferimento alla scadenza dei due anni dalla prima proiezione in pubblico, pur operato ai fini della quantificazione del contributo, deve essere necessariamente inteso come momento giuridicamente rilevante per l'applicazione della norma nei confronti del singolo produttore beneficiando. Occorre, di conseguenza, escludere la possibilità di «anticipazioni frazionate» del contributo medesimo, sulla base, ad esempio, delle rilevazioni bimestrali della SIAE in ordine agli incassi dei film nelle sale. Ciò in quanto tale possibilità appare incompatibile con la piena realizzazione dei fini ai quali il contributo è destinato, non potendosi, appunto, prima della scadenza biennale, sapere se i proventi stessi siano (o meno) sufficienti all'ammortamento dei mutui; verrebbe, altrimenti, erogata una somma che, pur sicuramente ricompresa nel tetto massimo previsto dalla legge, sarebbe completamente sganciata da una chiara individuazione delle finalità cui essa è destinata.

In definitiva, poiché l'art. 7 della legge n. 1213 del 1965 è stato introdotto, nella sua attuale versione, dall'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, salvo che per il riferimento al reinvestimento in film di produzione nazionale, introdotto dalla legge di conversione, oggetto del contributo sono i film prodotti dopo il 18 gennaio 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per i film di interesse culturale nazionale e dopo il 9 marzo 1994 (data di entrata in vigore della legge di conversione) per i film di produzione nazionale ed a far data, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine biennale decorrente dalla loro prima proiezione in pubblico.

5. *Destinazioni del contributo.*

Come si è già avuto modo di ricordare, il contributo è finalizzato prioritariamente «all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi non siano stati sufficienti ad ammortizzare il mutuo» e, ove invece ciò sia in tutto o in parte avvenuto, al reinvestimento nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e di produzione nazionale.

Si è già detto che le finalità sono considerate dalla legge non come alternative, ma poste in ordine di priorità, con preferenza accordata all'ammortamento dei mutui.

Di conseguenza, all'atto della presentazione della domanda, il produttore interessato dovrà presentare la documentazione idonea a comprovare la situazione relativa all'ammortamento dei mutui e, se del caso, il piano di reinvestimento con indicazione del tipo di film che si intende realizzare.

Sul punto, occorre osservare:

a) ai fini della verifica dell'ammortamento dei mutui, la legge prende in considerazione non i soli incassi derivanti dalle proiezioni in pubblico, ma, genericamente i «proventi» in qualsiasi forma derivanti dall'opera filmica;

b) la legge non precisa, quanto ai mutui, la loro natura, se pubblica o privata. Ciò comporta che la situazione che il produttore dovrà rappresentare al Dipartimento riguarderà ogni tipo di mutuo contratto per la produzione (ed esclusivamente per questa) del film. Nel caso di destinazione del contributo all'ammortamento dei mutui ed in presenza di più mutui di natura pubblica e privata, la destinazione del contributo è accordata con priorità all'ammortamento dei mutui pubblici concessi al produttore interessato, in relazione alla produzione del film cui il contributo inerisce.

Nell'ipotesi di reinvestimento in un film di interesse culturale nazionale o di produzione nazionale, il produttore, oltre alle indicazioni da fornirsi ai fini della erogazione del contributo, dovrà produrre, alla scadenza del termine di due anni dalla predetta erogazione, idonee attestazioni dell'avvenuto reinvestimento della somma corrispostagli, provenienti da una società di certificazione.

Il reinvestimento dovrà essere effettuato dal soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo e cioè il produttore del film. Ciò comporta che, anche ai fini del reinvestimento, il contributo non può essere ceduto ad un terzo, ancorché questi effettivamente utilizzi la somma per forme di reinvestimento previste dalla legge. Infatti, è sul produttore del film che incombono sia l'obbligo di assolvere alla finalità pubblica di reinvestimento, sia le connesse responsabilità dell'eventuale, mancato adempimento dell'obbligo.

Ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative saranno fornite, ove necessario, dal Dipartimento dello spettacolo.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: VELTRONI

97A2850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1997 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

pulitori: 46ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.254.000 mensili.

97A2854

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al preside della scuola media statale «Salvatore Quasimodo» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 236/97 del 13 febbraio 1997, il preside della scuola media statale «Salvatore Quasimodo» di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione di un sistema AIWA MINI NSXW 300, del valore di L. 630.000, fatta dalla prof.ssa Elvira Calamai.

97A2853

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dal sig. Enrico Stevani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesca Testa, notaio in Milano, numero di rep. 71096 e consistente in titoli e denaro per un ammontare di complessive L. 499.050.930.

97A2804

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1997 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Paladini con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Giorgio Buonerba, notaio in Lecce numero di rep. 28414 e consistente in un terzo dell'asse ereditario descritto nell'inventario datato 3 marzo 1997.

97A2805

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 3 marzo 1997 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad acquistare la quota del 50%, essendo l'altra metà di ragione dell'Istituto stesso, di un immobile sito in Mantova, via Bonomi n. 19 di proprietà della sig.ra Lia Nazari, al prezzo di L. 50.000.000.

97A2806

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 marzo 1997 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dal sig. Gualdrini Mario con testamento olografo publicato per atto dott. Mario Bergamini, notaio in Ravenna, numero di rep. 33311.

97A2807

REGIONE SICILIA

Vincolo di immodificabilità temporanea sul territorio delle isole di Linosa e Lampione

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 1997, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5231 del 3 febbraio 1997, concernente l'apposizione del vincolo di immodificabilità temporanea sul territorio delle isole di Linosa e Lampione (Agrigento).

97A2810

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea sull'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò ricadente sui territori comunali di Mazara del Vallo e Petrosino.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 10 del 1° marzo 1997, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5339 del 15 febbraio 1997, concernente la proroga del vincolo di immobificabilità temporanea sull'area comprendente Capo Feto e Margi Spanò ricadenti sui territori comunali di Mazara del Vallo e Petrosino (Agrigento).

97A2811

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona di territorio denominata «Quartiere delle Concerie» ricadente nel comune di Vizzini.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 10 del 1° marzo 1997, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5347 del 15 febbraio 1997, concernente il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona di territorio denominata «Quartiere delle Concerie» ricadente nel comune di Vizzini (Catania).

97A2812

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
*LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189